

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
TRABUCCHI

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni i senatori Osvaldo Cagnasso e Alfredo Corrias, in sostituzione dei senatori Renzo Forma e Salvatore Mannironi, entrati a far parte del Governo.

Avverte che, in conseguenza delle vacanze verificatesi nella Giunta delle elezioni e delle relative sostituzioni, l'incarico di relatore per la Regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito al senatore Cagnasso e l'incarico di relatore per la Regione Lombardia è attribuito al senatore Alfredo Corrias.

Dà atto che la Giunta delle elezioni è ora ricostituita nella sua integrità.

La Giunta prosegue quindi l'esame dei risultati delle elezioni senatoriali nella Regione Emilia-Romagna.

Il relatore, senatore Bermani, informa sull'esito degli ulteriori controlli effettuati in ordine ai risultati elettorali del Collegio di Piacenza.

Dopo interventi del Presidente e dei senatori D'Angelosante, Gianquinto, Dindo e Bernardinetti, la Giunta, su conforme proposta del relatore, ritiene che, a seguito della morte del compianto onorevole Ferdinando Santi — già primo dei non eletti del Gruppo Abate (PSI-PSDI unificati) — non vi sia più luogo a deliberare sul motivo dei ricorsi, a suo tempo presentati alla Giunta delle elezioni, concernenti un possibile recupero di voti validi a favore del candidato Santi; ritiene poi ininfluenti, ai fini della convalida dei senatori eletti nella Regione, le irregolarità denunciate dai ricorrenti relativamente alle operazioni elettorali in alcune sezioni del Collegio di Piacenza. Su proposta del relatore, la Giunta dichiara quindi valide le elezioni dei seguenti senatori eletti nella Regione Emilia-Romagna: Mario Baldini, Delio Bonazzi, Luigi Borsari, Cataldo Cassano, Arturo Raffaello Colombi, Guglielmo Donati, Ariella Farneti, Giacomo Ferrari, Paolo Fortunati, Mario Li Vigni, Nello Lusoli, Giusep-

pe Medici, Luigi Orlandi, Ismer Piva, Remo Salati, Alberto Spigaroli, Angelo Tansini, Franco Tedeschi, Giuseppe Tortora, Enzo Veronesi, Gino Zannini.

La Giunta dichiara altresì valida per la Regione Emilia-Romagna, l'elezione del senatore Lino Venturi, proclamato nella seduta del Senato del 21 marzo 1969 in seguito alla morte del senatore Agide Samaritani.

Successivamente la Giunta dichiara valida, per la Regione Marche, l'elezione del senatore Giuseppe Righetti, proclamato nella seduta del Senato del 30 luglio 1969, in seguito alla morte del senatore Giacomo Brodolini.

La Giunta infine, su conforme relazione dei senatori Palumbo e Buzio, relatori rispettivamente per le Regioni Valle d'Aosta e Calabria, accerta che i senatori eletti nelle predette Regioni non ricoprono cariche incompatibili con il mandato parlamentare.

La seduta termina alle ore 17,40.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

« Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri » (814), d'iniziativa dei senatori Formica ed altri.

(Parere alla 3^a Commissione).

Il presidente Tesauro illustra ampiamente il disegno di legge, che giudica meritevole di approvazione.

Dopo interventi dei senatori Treu e Perna, che chiedono alcuni chiarimenti, e del senatore Bisori, che si dichiara favorevole al di-

segno di legge per quanto di competenza della Commissione, il presidente Tesauro replica ai precedenti oratori.

Infine il senatore Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, dichiara di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ed il presidente Tesauro è autorizzato a trasmettere alla Commissione esteri il parere favorevole.

IN SEDE REDIGENTE

« Istituzione delle Sezioni regionali della Corte dei conti » (752).

(Rinvio della discussione).

Il presidente Tesauro informa che il senatore Schiavone, designato a riferire sul disegno di legge, non può, per motivi di salute, assolvere l'incarico a lui affidato; si rende pertanto necessario nominare relatore, in sua vece, il senatore Murmura rinviando brevemente la discussione del disegno di legge: d'altro canto, la trattazione del provvedimento richiederà tempo ed approfondito studio, anche perchè dovranno esser tenute nel massimo conto le perplessità manifestate dalla Commissione di giustizia nel suo parere.

I senatori Gianquinto e Preziosi si dichiarano favorevoli al rinvio, sottolineando l'esigenza di procedere nella materia con estrema prudenza e il senatore Bisori, riaffermata la esigenza di soffermarsi attentamente sul parere espresso dalla 2^a Commissione, si dichiara anch'egli favorevole al rinvio.

Senza ulteriore dibattito, la discussione del provvedimento è infine rinviata ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« Ripartizione dei proventi di cancelleria degli uffici di conciliazione previsti dalla legge 28 luglio 1895, n. 455, e successive modificazioni » (438-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione con modificazioni).

In luogo del senatore Schiavone, designato relatore sul disegno di legge, riferisce il presidente Tesauro, illustrando la modifica-

zione apportata dall'altro ramo del Parlamento e proponendo — anche secondo il suggerimento a lui fatto pervenire dal senatore Schiavone — di ripristinare il testo a suo tempo approvato dalla Commissione, in considerazione di numerosi motivi di fatto e di diritto.

Dopo un breve intervento del senatore Vignola, prende la parola il senatore Preziosi, che dichiara di concordare con le conclusioni del Presidente, soprattutto per ragioni di principio.

Successivamente il senatore Treu dichiara che la modificazione della Camera dei deputati non appare destituita di fondamento e il senatore Palumbo propone di accogliere il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, integrandolo soltanto con un inciso che prescriva la devoluzione del 5 per cento delle somme riscosse alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, detratti i diritti spettanti ai cancellieri; la restante parte dovrà pertanto essere devoluta al Comune e destinata al funzionamento degli uffici di conciliazione.

Dopo che il senatore Maier ha chiesto al Presidente alcuni chiarimenti, e dopo che il sottosegretario Pucci ha proposto di sostituire la parola: « spettanze », con l'altra: « compensi », (per meglio precisare la natura delle retribuzioni dei messi di conciliazione e degli amanuensi), la Commissione, con le astensioni dei senatori Bisori, Alfredo Corrias, Perna (a titolo personale) e del senatore Illuminati a nome del Gruppo comunista, accoglie le proposte avanzate dal senatore Palumbo e dal sottosegretario Pucci, approvando il terzo comma in un nuovo testo del seguente tenore:

« Le somme riscosse per diritti di cancelleria, detratti i diritti spettanti ai cancellieri, ai sensi dei commi precedenti, sono devolute, per il 5 per cento alla Cassa di previdenza degli avvocati e dei procuratori, e per la restante parte al Comune e destinate al funzionamento degli Uffici di conciliazione, ivi compreso il pagamento dei compensi dei messi di conciliazione e degli amanuensi non dipendenti dalle Amministrazioni comunali ».

La seduta termina alle ore 11,20.

GIUSTIZIA (2°)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
CASSIANI

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore D'Angelosante, per il reato di diffamazione continuata (articoli 81, capoverso e 595 del Codice penale) » (Doc. IV, n. 1).
(Esame e rinvio).

Il Presidente espone preliminarmente talune considerazioni sia sulle difficoltà a stabilire criteri generali ed obiettivi per la concessione o meno dell'autorizzazione a procedere (la dicotomia tra reati politici e reati comuni è infatti, a suo avviso, relativamente valida) sia sull'orientamento, favorevole alla concessione, assunto dall'apposita Giunta esistente presso la Camera dei deputati in tema di reati di diffamazione. Traendo spunto da questa circostanza, il presidente Cassiani fa presente l'opportunità che i due rami del Parlamento, pur nel rispetto delle rispettive sfere di autonomia, pervengano a conclusioni quanto più possibile comuni in questa delicata materia.

Quindi il senatore Montini riferisce sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore D'Angelosante. Dopo aver anch'egli ricordato l'orientamento della Camera dei deputati in riferimento al reato di diffamazione nonchè due decisioni adottate dalla Commissione nella decorsa legislatura, l'oratore fa presente che la dottrina, come la legislazione, dei principali Paesi è nel senso di ridurre la sfera dell'immunità parlamentare, essendo tra l'altro venuti meno molti presupposti che in passato l'avevano giustificata.

Concludendo, il relatore propone di concedere nel caso di specie l'autorizzazione a procedere, in omaggio ad un'impostazione di carattere generale, di tutela dei diritti dei

terzi danneggiati, che sarebbe a suo avviso opportuno adottare.

Il senatore Tropeano si dichiara dubbioso della oggettiva validità del criterio generale — vale a dire sussistenza o meno della lesione dei diritti di un terzo — che si vorrebbe porre a base delle decisioni in tema di autorizzazione a procedere: a suo giudizio, infatti, in tal caso le valutazioni della Commissione si baserebbero su situazioni rilevanti subiettivamente e non obiettivamente, come dovrebbe essere; l'oratore conclude chiedendo il rinvio della discussione per consentire al Gruppo comunista di adottare una decisione sulla richiesta affermazione di principio.

Dopo interventi dei senatori Follieri e Lugnano, il senatore Coppola, a nome del Gruppo democratico-cristiano, dichiara di non opporsi alla richiesta del senatore Tropeano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Cipolla, per il reato di radunata sediziosa (articolo 655 del Codice penale) » (Documento IV, n. 3).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente informa che il relatore, senatore Fenoaltea, è assente per malattia.

L'esame dell'autorizzazione a procedere è quindi rinviato ad altra seduta.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lauro, per il reato di peculato continuato (articoli 81, capoverso e 314 del Codice penale) » (Doc. IV, n. 4).

(Rinvio dell'esame).

Stante l'assenza del relatore, senatore Zucalà, l'esame dell'autorizzazione a procedere è rinviato ad altra seduta.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Poerio, per i reati continuati di manifestazione sediziosa e di radunata sediziosa (articoli 654, 655 e 81 del Codice penale) » (Documento IV, n. 5).

(Esame).

Riferisce il senatore Follieri, il quale propone di non accogliere la richiesta di autorizzazione a procedere in considerazione del

carattere politico dei fatti, peraltro di scarsa rilevanza, attribuiti al senatore Poerio.

Aderendo alla tesi del relatore, la Commissione gli dà mandato di predisporre la relazione nei termini da lui proposti.

« Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bertoli, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articoli 61, n. 9 e 337 del Codice penale) » (Doc. IV, n. 6).

(Esame).

Il senatore Coppola, relatore, riepilogati i fatti sui quali si basa l'accusa nei confronti del senatore Bertoli, propone di denegare l'autorizzazione a procedere, date le particolari circostanze e il contesto politico nei quali i suddetti fatti si sono verificati.

La Commissione, concorde con queste conclusioni, dà mandato al senatore Coppola di predisporre la relazione nei termini suddetti.

La seduta termina alle ore 11.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

e del Vice Presidente

ZUGNO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Micheli e per il tesoro Bianchi.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari » (835), d'iniziativa dei deputati Abelli ed altri; Santi ed altri; Querci e Vassalli, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione).

Riferisce il senatore Banfi, illustrando le finalità del provvedimento, che si propone di modificare il sistema di registrazione degli atti immobiliari e di provvedere all'inquadramento nei fuori ruolo del personale

addeito alla copiatura. L'attuale testo risulta da diverse proposte parlamentari e dagli emendamenti del Governo; nel chiedere l'approvazione del disegno di legge, il relatore sottolinea la disagiata condizione dei copisti ipotecari, che in pratica si trovano nelle condizioni di manodopera appaltata. Conclude osservando che, dal punto di vista della copertura finanziaria, non esistono preoccupazioni.

Il senatore Belotti esprime il proprio assenso al provvedimento perchè modernizza un servizio che si svolgeva in condizioni antiquate: la sua sola perplessità riguarda l'inserimento fuori ruolo dei copisti che potrebbe ledere interessi già acquisiti da altro personale del Ministero delle finanze. Tale considerazione non è condivisa dal senatore Spagnoli, il quale ricorda che vi sono numerosi precedenti in proposito.

Dopo che i senatori Li Vigni e Soliano si sono dichiarati favorevoli al disegno di legge, il sottosegretario Micheli ricorda il modo in cui si è giunti al testo attuale, sottolineando il contributo del Governo, che è consapevole non solo della necessità di provvedere alla sistemazione dei copisti ma anche di quella di procedere alla meccanizzazione delle conservatorie. Alla Camera dei deputati alcuni emendamenti del Governo furono respinti, e l'oratore ne annuncia la ripresentazione, non perchè il Governo sia contrario al disegno di legge, ma per evitare che l'inserimento nel personale fuori ruolo dei copisti ipotecari violi, con la retroattività, i diritti del personale che già si trova in tale condizione. Inoltre, il Governo chiede che il provvedimento si applichi soltanto per il personale in servizio presso le conservatorie ad una data anteriore a quella prevista nel testo in discussione, per evitare che nelle more dell'approvazione del disegno di legge sia artificiosamente gonfiato il numero dei beneficiari. L'oratore, preannunciati emendamenti agli articoli 2, 4 e 5, dichiara che il Governo non chiederà la remissione del disegno di legge all'Assemblea, ma invita la Commissione ad una pausa di riflessione prima di approvarlo.

Il sottosegretario per il tesoro Bianchi si sofferma sul secondo comma dell'articolo 5

osservando che esso, operando il riconoscimento del servizio prestato dai copisti ipotecari, sovverte le norme sull'impiego pubblico, sconvolgendo la situazione del personale esecutivo dell'Amministrazione finanziaria. L'oratore osserva che in questo modo si compie una sperequazione ai danni del personale già in ruolo.

Il senatore Fortunati osserva che l'anomalia denunciata dal sottosegretario Bianchi conosce numerosi precedenti; d'altronde, egli aggiunge, la situazione passata di questo personale è stata assai gravosa e le eventuali sperequazioni potranno essere sanate in seguito.

Il senatore Belotti ritiene che alcuni dei rilievi fatti dal sottosegretario Micheli siano fondati e dichiara poi di aver superato le sue perplessità sull'articolo 5.

La Commissione approva quindi l'articolo 1; sull'articolo 2 esamina un emendamento del Governo, al quale il relatore Banfi si dichiara contrario: la proposta di modifica del Governo viene respinta dalla Commissione, che approva l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Approvati l'articolo 3 e il primo comma dell'articolo 4, il sottosegretario Micheli ritira un emendamento al secondo comma, che viene approvato dalla Commissione. Questa respinge invece la proposta del Governo tendente a introdurre un articolo aggiuntivo in cui si mantiene un diritto di scritturato a favore dei conservatori.

Sull'articolo 5 la Commissione respinge due altri emendamenti del Governo, uno subordinato all'altro, tendenti a fissare una data anteriore a quella prevista dal disegno di legge per l'identificazione dei beneficiari del provvedimento.

Respinto anche un altro emendamento del Governo, la Commissione approva il primo comma dell'articolo 5. Viene quindi dichiarato precluso un emendamento del Governo al secondo comma e sono poi approvati lo stesso secondo comma e gli articoli 6 e 7.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

*Presidenza del Presidente
Russo*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Viene stabilito, dopo breve dibattito nel quale intervengono i senatori Sotgiu, Papa, Premoli, Arnone ed il ministro Ferrari-Aggradi, che il sopralluogo riguardante gli atenei milanesi, previsto nel quadro dell'indagine conoscitiva sull'Università, si terrà nei giorni 24 e 25 prossimi. Si conviene poi che i temi connessi al riconoscimento degli esami sostenuti presso l'Università di Assisi saranno affrontati, dall'apposito comitato, nella già prevista riunione di oggi pomeriggio: conseguentemente (in caso di accordo su tali questioni), il disegno di legge n. 750 potrà nuovamente essere preso in esame dalla Commissione, in seduta plenaria, domani, alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
- « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
- « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, sospeso nella riunione di ieri, ascoltando un'esposizione del relatore Bertola sull'argomento attinente ai piani di studio.

L'oratore si sofferma in modo particolare sulla necessità di rendere obbligatori taluni insegnamenti nell'ambito di ciascun corso di laurea, considerato il valore legalmente attribuito al titolo di studio. Esprime poi delle riserve sulla convenienza di stabilire per legge un rapporto numerico fisso fra insegnamenti obbligatori e non obbligatori (in tal senso si esprime invece l'articolo 13 del disegno di legge n. 612) mentre, in ordine alla questione di competenza, ritiene che, a decidere della obbligatorietà o meno dell'insegnamento debba essere il Ministro della pubblica istruzione, previo parere eventualmente vincolante del Consiglio nazionale universitario.

Intervengono nel dibattito, quindi, i senatori Fortunati, Codignola, Arnone, Iannelli, Spigaroli e Sotgiu.

Il senatore Fortunati solleva il problema — a suo avviso di natura anche costituzionale — della determinazione dei livelli della spesa pubblica, in rapporto al numero degli insegnamenti impartiti in ciascun dipartimento o corso di laurea. A salvaguardia dell'autonomia universitaria e contemporaneamente in ossequio alla riserva di legge relativa agli impegni di spesa, l'oratore propone che in sede legislativa siano stabiliti sia il numero minimo degli insegnamenti da impartire per il conseguimento della laurea, sia il numero massimo entro cui dipartimenti e corsi di laurea potranno esercitare le loro autonome scelte culturali.

Il senatore Codignola afferma che la scelta degli insegnamenti è il momento centrale dell'autonomia culturale e di studio degli atenei, la quale dovrà quindi essere attuata anche con la radicale soppressione della discriminazione — a suo avviso arretrata, rispetto allo sviluppo moderno delle ricerche — fra materie complementari e materie fondamentali; discriminazione oggi antiscien-

tifica — prosegue ancora — che riemergerebbe ugualmente in una cernita degli insegnamenti da dichiarare obbligatori, ed anche pericolosa, perchè intesa a fermare ad un momento dato lo sviluppo di certi studi.

Pur riconoscendo le particolari esigenze poste, in argomento, dalla preparazione professionale, l'oratore ritiene che, soprattutto ai fini della ricerca scientifica, ai consigli di corso di laurea e di dipartimento dovrebbe essere riconosciuto l'autonomo potere di predisporre una rosa di piani di studio, e allo studente la facoltà di scegliere nel loro ambito o anche di proporle di propri, con la riserva che gli uni e gli altri dovranno essere sottoposti ad un eventuale parere del massimo organismo consultivo universitario.

Si dice consenziente con l'avviso del relatore, invece, il senatore Iannelli: anch'egli pensa necessario identificare, specie ai fini della formazione professionale, le materie che debbono essere seguite dallo studente per il conseguimento della laurea. Egli concorda anche con le conclusioni del senatore Bertola per quanto concerne la competenza del Consiglio nazionale universitario. Al di là degli insegnamenti obbligatori a livello nazionale, osserva l'oratore, resta ancora ampio spazio all'autonomia dei corsi di laurea e dei dipartimenti in fatto di elaborazione dei piani di studio, che non comprenderebbero evidentemente solo le predette materie.

A giudizio del senatore Spigaroli, la dibattuta distinzione può ritenersi arretrata nella stessa misura in cui è arretrato il criterio del riconoscimento del valore legale al titolo di studio, riconoscimento che presuppone un contenuto dato, in ordine alla preparazione che il titolo stesso certifica. Si tratta se mai, egli osserva, di trovare un meccanismo che consenta i necessari aggiornamenti.

Il senatore Arnone sostiene che le esigenze sottolineate dall'ultimo oratore possano essere pienamente soddisfatte sottoponendo i piani autonomamente elaborati dai consigli di corso di laurea al parere, eventualmente vincolante, del Consiglio nazionale universitario.

Il senatore Sotgiu, dopo una precisazione preliminare sulla funzione dei piani di studio (i quali, egli osserva, sono ordinati sia alla preparazione professionale sia alla formazione scientifica) esprime l'opinione che nella legge-quadro sull'ordinamento universitario debbano essere fissati, anzitutto la durata dei corsi di laurea, ed in secondo luogo il principio dell'autonomia delle Università in fatto di determinazione delle attività di ricerca: queste andranno peraltro compiute nell'ambito (precisa l'oratore) di scelte tipologiche fatte, con leggi apposite, per ogni genere di studio. Tali ultimi atti normativi, prosegue il senatore Sotgiu, stabiliranno anche le caratteristiche del singolo corso di laurea ed i grandi settori d'insegnamento e di ricerca da sviluppare.

Il senatore Sotgiu conclude convenendo sulla opportunità di consentire agli studenti, non solo di scegliere fra vari piani già predisposti, ma altresì di proporre loro propri piani di studio, nell'ambito delle linee dianzi tracciate.

In una breve replica, quindi, il senatore Bertola chiarisce, in primo luogo, che nella individuazione delle materie obbligatorie è assente qualsiasi valutazione assoluta, di contenuto, analoga a quella presente nell'attuale distinzione fra insegnamenti complementari e fondamentali.

Fatta questa premessa, e sottolineata nuovamente la funzione strumentale dell'obbligatorietà di un insegnamento nel senso anzidetto, il relatore ritiene che sostanzialmente nessuno degli oratori intervenuti abbia espresso sul punto radicale dissenso. La divergenza delle opinioni, egli dice, riguarda se mai le modalità delle relative determinazioni: a questo proposito ritiene pur sempre maggiormente convincente, per la sua duttilità, la soluzione da lui originariamente suggerita.

Infine la Commissione stabilisce di dare al Comitato di redazione il mandato di elaborare un testo normativo sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Si passa, quindi, ad esaminare l'argomento degli esami di profitto e delle prove conclusive del corso di laurea.

Quanto all'esame culturale, da far precedere alla discussione della tesi, previsto dall'articolo 11 del disegno di legge n. 612, il senatore Bertola esprime delle perplessità.

Quanto invece all'esame di profitto sulle varie materie, il relatore designato ritiene che questo debba essere conservato, pur prevedendo che in determinati casi (per esempio, dopo la frequenza ad un corso di esercitazioni seguito con profitto) esso possa risolversi in mera formalità. Egli insiste anche sul carattere individuale della prova, mentre ritiene degna di approfondimento l'ipotesi che più esami siano cumulati in un'unica prova. Infine, circa i tempi in cui tenere le sessioni, è d'avviso che l'ordinamento universitario debba conferire al dipartimento le più ampie possibilità di scelta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, viene ripresa alle ore 17).

Il relatore Bertola riferisce sulle conclusioni alle quali il Comitato di redazione è pervenuto in ordine all'articolazione delle norme dirette a disciplinare la struttura del dipartimento.

L'oratore avverte che il testo redatto si compone di quattro articoli, sui quali, riserve sono state avanzate dai senatori comunisti limitatamente all'istituzione dei consigli dei corsi di laurea.

Nel primo degli anzidetti articoli si afferma che il dipartimento, in quanto struttura fondamentale dell'università, organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni, stabilisce i programmi del dottorato di ricerca, nonché, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio per il conseguimento della laurea, e cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, stabilisce altresì la norma, possono organizzare d'intesa con il consiglio d'ateneo, corsi di preparazione e di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione e di perfezionamento. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

L'articolo dispone ancora che i dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università, previa deliberazione del consiglio di ateneo e che ogni docente viene assegnato ad un dipartimento.

Il relatore avverte che il riferimento ai programmi del dottorato di ricerca si intende subordinato alle ulteriori determinazioni che, in merito a tale corso, verranno accolte successivamente dalla Commissione.

Un secondo articolo, prosegue il relatore, concerne l'autonomia del dipartimento: dispone che il dipartimento stesso determinerà autonomamente la gestione dei fondi assegnati dal consiglio di ateneo ed avrà a sua disposizione personale tecnico ed ausiliario, nonché locali ed attrezzature proprie e comuni ai vari insegnamenti. Inoltre: sarà competenza del dipartimento, sentiti i consigli di corso di laurea interessati, provvedere alla richiesta per la copertura dei posti ed alla chiamata dei docenti di ruolo, nonché alla richiesta di assegnazione del personale tecnico.

Sulla ricerca e sulla didattica nell'ambito del dipartimento, dice ancora il relatore, è stato redatto un articolo apposito, in cui si garantisce a ciascun docente, nello svolgimento delle sue funzioni (anche se programmate nell'ambito del dipartimento), la libertà di studio, di ricerca e di insegnamento, di metodologia e di didattica, essendo assicurata inoltre al docente stesso la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi necessari.

Tale norma prosegue stabilendo poi che ad ogni docente sarà consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento le cui discipline egli ritenga siano più affini con le proprie ricerche, e che su tale richiesta deciderà il consiglio di ateneo.

Un'ultima norma, conclude il relatore, riguarda i consigli di corso di laurea: esso (così dispone l'apposito articolo) è l'organismo universitario che ha il compito di formulare i piani di studio per il conseguimento della laurea e di approvare quelli autonomamente formulati dagli studenti. Potrà avanzare proposte al consiglio di di-

partimento e al consiglio di ateneo su ogni questione relativa all'organizzazione degli studi.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli sopra esposti.

Sul primo, recante le norme generali dianzi accennate, viene proposto un emendamento dalla senatrice Franca Falcucci: essa suggerisce di prevedere che i dipartimenti possano organizzare non solo corsi, ma anche « scuole » di preparazione e di aggiornamento professionale.

All'emendamento si dichiarano contrari i senatori Codignola e Sotgiu: essi temono che, mediante tali « scuole », venga introdotto quel titolo di grado intermedio, inferiore alla laurea, già previsto dal disegno di legge n. 2314 della precedente legislatura, ma giustamente abbandonato nel provvedimento governativo all'esame.

Favorevoli invece sono i senatori Burtulo, Premoli, Carraro (che propone anche un emendamento, poi ritirato, relativo ai diplomi da rilasciarsi al termine di detti corsi) e Treu.

Indi, il relatore Bertola ed il Ministro dichiarano di preferire il testo concordato in sede di comitato (del tema relativo ai titoli intermedi, avvertono, si parlerà in altra sede) e la senatrice Falcucci non insiste sulla propria proposta.

Segue poi un ampio dibattito su emendamenti presentati dal senatore Codignola, alcuni di natura formale, altri di merito (fra questi, uno in particolare precisa che i corsi di specializzazione e di perfezionamento organizzati dai dipartimenti avranno carattere post-universitario).

Intervengono i senatori Castellaccio, Bloise, Sotgiu, Franca Falcucci, Carraro, il relatore Bertola ed il ministro Ferrari Aggradi.

Infine gli anzidetti emendamenti del senatore Codignola vengono accolti dalla Commissione, la quale approva anche, comma per comma, ed infine nel suo complesso, nel testo modificato, l'articolo considerato.

Si conviene comunque, su richiesta del senatore Codignola, che maggiori specificazioni sulle caratteristiche alle quali i dipartimenti dovranno modellarsi, saranno disciplinate in una successiva disposizione.

Nella votazione si astengono i senatori Dinaro e Premoli, contrari alla soppressione della facoltà e al principio della obbligatorietà del dipartimento; si pronunciano in senso contrario i senatori Pellicanò e Ariella Farneti a nome dei rispettivi settori.

Si passa all'articolo relativo all'autonomia del dipartimento. Precisazioni sulla portata tecnica della norma relativa alla richiesta, che i dipartimenti debbono avanzare, « per la copertura dei posti e per la chiamata dei docenti di ruolo », vengono richieste dai senatori Codignola e Sotgiu. I chiarimenti vengono forniti dal senatore Bertola e dal senatore Carraro.

Segue poi, sullo stesso tema, un breve dibattito al quale intervengono i senatori Bloise e nuovamente i senatori Carraro, Bertola e Sotgiu. Sono proposte, infine, dal Ministro la sostituzione delle parole: « alla richiesta » con le altre: « alle richieste », e dal senatore Sotgiu la soppressione delle parole: « di ruolo » (le prime sono riferite alla copertura dei posti e le seconde alla chiamata dei docenti).

Tali proposte vengono accolte dalla Commissione, che approva quindi l'articolo nel testo emendato. Si astengono i senatori Dinaro e Premoli con motivazioni connesse a quelle precedentemente enunciate, mentre il senatore Sotgiu dichiara che i senatori comunisti non sono contrari alla norma, contro la quale si pronuncia invece il senatore Pellicanò.

Viene preso in esame l'articolo concernente la ricerca e la didattica nell'ambito del dipartimento.

Il senatore Spigaroli manifesta delle perplessità sulla congruità terminologica del testo. Dopo altri interventi dei senatori Premoli e Pellicanò, il senatore Carraro propone che sulla richiesta del docente di essere trasferito ad altro dipartimento, il consiglio di ateneo decida solo previo parere favorevole del dipartimento in cui il docente stesso chiede di essere trasferito.

L'emendamento, dopo brevi interventi dei senatori Bloise e Franca Falcucci, viene accolto dalla Commissione, che approva anche l'articolo nel suo complesso nel testo modificato: si astengono anche da questa votazione, con le consuete motivazioni, i senatori

Dinaro e Premoli, mentre il senatore Sotgiu dichiara che i senatori comunisti non sono favorevoli, ed il senatore Pellicanò anch'egli contrario, tiene a precisare che, per quanto egli possa aver consentito su taluni punti particolari della normativa elaborata dal comitato di redazione, tuttavia egli, non potendo ignorare la diversità degli intendimenti con cui evidentemente si fa uso di espressioni normative, in sè innovatrici, da parte di certi settori politici, è costretto ad assumere una posizione estremamente riservata sulle deliberazioni via via accolte.

Si passa infine all'esame dell'articolo concernente i consigli di corso di laurea.

La norma viene accolta dalla Commissione senza dibattito. I senatori comunisti confermano peraltro le loro riserve su tale struttura, mentre il senatore Premoli annuncia voto favorevole, il senatore Pellicanò voto contrario, il senatore Dinaro la propria astensione.

Indi il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Bloise, si stabilisce che l'esame del disegno di legge concernente il riconoscimento degli esami sostenuti nell'Università « San Paolo » di Assisi verrà ripreso, non nella seduta di domani, ma nella prossima settimana. Il senatore De Zan sollecita l'esame dei disegni di legge nn. 198 e 510, concernenti la posizione di determinati insegnanti elementari risultati idonei nel concorso magistrale speciale riservato.

La seduta termina alle ore 19,45.

LAVORO (10^a)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

Presidenza del Presidente
MANCINI

Interviene il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Donat-Cattin.

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

« Norme per la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali » (8), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

« Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori » (56), d'iniziativa dei senatori Di Prisco ed altri;

« Disciplina dei diritti dei lavoratori nelle aziende pubbliche e private » (240), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri;

« Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle aziende » (700), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri;

« Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro » (738).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ripreso l'esame degli articoli del disegno di legge governativo, si apre un dibattito sull'articolo 6 (che regola la materia delle sanzioni disciplinari, soprattutto nei casi in cui queste ultime non siano regolate dalla normativa contrattuale).

La Commissione discute, in primo luogo, un emendamento sostitutivo presentato ed illustrato dal senatore Di Prisco, con il quale si stabilisce che il regolamento d'azienda può contenere esclusivamente norme relative alle modalità di prestazione del lavoro e deve essere concordato con gli organismi rappresentativi dei lavoratori.

Viene quindi accolto con nuove modifiche (con il voto contrario del senatore Valsecchi) l'emendamento dei senatori Zuccalà e Pozzar, sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 6. L'emendamento è del seguente tenore:

« Le norme disciplinari, relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano ».

« Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preven-

tivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.»

« Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

« Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e della retribuzione per più di dieci giorni ».

La Commissione accoglie, successivamente, i commi terzo, quarto, modificato secondo una proposta Zuccalà-Pozzar (consistente nell'aggiungere il seguente periodo: « La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio »), quinto e sesto (modificato con la sostituzione delle parole: « tre anni » con le altre « due anni »). L'articolo 6 è accolto, quindi, nel suo complesso, con le predette modifiche.

Il senatore Brambilla, intervenendo sulla modifica proposta, illustra — a suo volta — un emendamento del Gruppo comunista (6.1) tendente a stabilire che ogni aspetto del rapporto di lavoro deve essere oggetto di contrattazione, mentre i regolamenti aziendali devono investire solo le modalità del lavoro e devono formare oggetto di trattativa tra lavoratori e datori di lavoro.

Il senatore Pozzar dà ragione, successivamente, della sua proposta volta a sostituire i primi due commi e l'ultimo dell'articolo 6 (emendamento 6.2) il quale recepisce, a suo avviso, pienamente i motivi emersi dalla discussione generale; l'oratore sottolinea che l'emendamento elimina dal testo governativo il riferimento ai contratti collettivi, per evitare che questi ultimi dispongano condizioni peggiori per i lavoratori.

Si apre, quindi, un breve dibattito (per distinguere i motivi di differenziazione tra le varie proposte di modificazione) a cui par-

tecipano i senatori Vignolo, Varaldo e la senatrice Dolores Abbiati Greco.

Il ministro Donat-Cattin, dopo aver rilevato che non esistono grandi divergenze tra gli emendamenti, osserva che molte aziende non hanno il regolamento, mentre in vari casi i limiti delle sanzioni disciplinari sono previste nei contratti collettivi di lavoro; conclude dichiarandosi favorevole all'emendamento proposto dai senatori Zuccalà e Pozzar (5.2).

Il senatore Fermariello replica definendo qualificante il principio secondo cui le norme disciplinari devono formare oggetto di accordo tra le parti e dichiarandosi contrario sia al richiamo all'articolo 2119 del codice civile (relativo al recesso per giusta causa), sia al quarto comma dell'articolo 6 (arbitrato tra le parti per le sanzioni disciplinari).

Dopo che il ministro Donat-Cattin ha offerto brevi chiarimenti e dopo ulteriori interventi dei senatori Pozzar, Di Prisco, Bisantis, Fermariello, Palazzeschi e Torelli, la Commissione respinge gli emendamenti sostitutivi dell'intero articolo proposti dal senatore Di Prisco (11.0.1) e dai senatori Magno ed altri (6.1).

Successivamente, dopo che il senatore Torelli ha ritirato il proprio emendamento aggiuntivo (6.0.1) concernente la tutela del salario, la Commissione approva all'unanimità un emendamento proposto dai senatori Pozzar e Zuccalà del seguente tenore: « È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore ».

I senatori Di Prisco ed Abbiati Greco Dolores ritirano i propri emendamenti (6. A. 2 e 6. A. 1).

Si esaminano, quindi, due emendamenti aggiuntivi (6. B. 2 e 6. B. 1), proposti rispettivamente dai senatori Di Prisco e Bonatti

ed altri, tendenti a riconoscere ai lavoratori il diritto di raccogliere contributi e sottoscrizioni all'interno dei luoghi di lavoro.

Sulla stessa materia è anche presentato — e successivamente ritirato — (perchè la materia è contemplata nell'articolo 18 del disegno di legge) un emendamento (6. B. 3) da parte del senatore Pozzar ed altri.

Dopo che i senatori Di Prisco e Fermariello hanno illustrato i propri emendamenti, sottolineando che essi riflettono esperienze già affermatesi che conviene — a loro avviso — consolidare in norme precise, si decide di accantonare le dette proposte di modificazioni, fino all'esame dell'articolo 18 del disegno di legge.

Si discutono, quindi, gli emendamenti aggiuntivi (articoli 6. C. 1, 6. C. 2 e 6. C. 3) di contenuto simile, proposti rispettivamente dai senatori del Gruppo comunista, dal senatore Di Prisco, nonchè dai senatori Pozzar e Zuccalà. Dopo che tali emendamenti sono illustrati dai presentatori e dopo un breve intervento del ministro Donat-Cattin e dei senatori Valsecchi e Torelli, nonchè del relatore, la Commissione approva quello dei senatori Zuccalà e Pozzar del seguente tenore: « I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare la applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ». (I senatori del Gruppo comunista ed il senatore Di Prisco ritirano i propri emendamenti).

La Commissione discute poi una serie di emendamenti aggiuntivi concernenti il lavoro degli studenti e le sue modalità; (essi sono presentati dai senatori Palazzeschi ed altri (6.D.1), Di Prisco (6.D.2) e Pozzar ed altri (6.D.3)).

Dopo un breve dibattito, a conclusione del quale il ministro Donat-Cattin si dice disposto a proporre un proprio testo, la Commissione, su suggerimento del Presidente, decide di affidare ad una sottocommissione

lo studio del citato articolo aggiuntivo proposto dal Ministro, nonchè le norme sulla gestione delle attività culturali ed assistenziali dell'azienda (previste negli emendamenti aggiuntivi del Gruppo comunista e dei senatori Pozzar ed altri) e quella concernente le attività degli istituti di patronato.

La Sottocommissione è costituita dai senatori: Bermani, Dolores Abbiati Greco e Pozzar.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione** » (522), d'iniziativa del senatore Tesoro.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

La Commissione, preso atto del parere favorevole emesso dalla 5^a Commissione (Finanze e Tesoro) il 7 ottobre u.s. sugli emendamenti al disegno di legge, a suo tempo da essa proposti, decide, con l'assenso del ministro Donat-Cattin, di richiedere alla Presidenza del Senato che l'esame del provvedimento venga ad essa assegnato in sede deliberante.

La seduta termina alle ore 14.

INDUSTRIA (9^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Minnocci, ha deliberato di:

esprimere parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento » (702) (alla 8^a Commissione);

« Disciplina dell'attività sementiera » (784) (alla 8^a Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**5^a Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Venerdì 10 ottobre 1969, ore 9,30**In sede referente***I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1970 (815).

— Stato di previsione dell'entrata (**Tabella 1**).— Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (**Tabella 2**).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1968 (816).

II. Esame dei disegni di legge:

1. RICCI e TANGA. — Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati pres-

so le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (462).

2. PIRASTU ed altri. — Provvedimenti per la sistemazione a ruolo degli operai stagionali delle saline (588).

III. Esame delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo.*In sede deliberante***Discussione dei disegni di legge:**

1. Soppressione del Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, numero 31 e 21 aprile 1948, n. 1073, ed aumento del capitale dell'Azienda tabacchi italiani (ATI) (135).

2. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45*